



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

DPC026 - Servizio Gestione dei Rifiuti

Ufficio Attività Tecniche

Via Catullo, 2 - 65127 Pescara

PEO: dpc026@regione.abruzzo.it

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Li, 02/10/2018

e p.c.

CSA S.c.a.r.l.
consorzioambiente@pec.it

Curatori fallimentari CIRSU Spa
Località Casette di Grasciano – Notaresco (TE)
tef912015@procedurepec.it

Presidente della Giunta Regionale
presidenza@pec.regione.abruzzo.it

DECO S.p.A.
posta@pec.decogroup.it

A.R.T.A. - Abruzzo
Distretto Provinciale di Teramo
dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

Amministrazione Provinciale di Teramo
protocollo@pec.provincia.teramo.it

A.R.T.A. - Abruzzo
Direzione Centrale
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

ASL DI TERAMO
S.I.E.S.P.
siesp@pec.aslteramo.it

AUSL di Teramo
Azienda Unità Sanitaria Locale n° 4
medlav@pec.aslteramo.it

Comune di Notaresco
protocollo@pec.comunedinotaresco.gov.it

Prefetto di Teramo
prefettura.prefte@pec.intero.it

Gruppo Carabinieri Forestali di Teramo
fte42605@pec.carabinieri.it

Comando Carabinieri NOE di Pescara
spe38865@pec.carabinieri.it

Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Teramo
prot.procura.teramo@giustiziacert.it

OGGETTO: Polo Tecnologico ex CIRSU Spa in località "Casette di Grasciano" nel Comune di Notaresco (TE) – Esiti incontro del 3 settembre 2018 e riscontro alla nota di CSA Scarl del 10.09.2018.
Comunicazioni.

Con nota del 10/09/2018 a firma dell'Avv. Valerio Catenacci nell'interesse di CSA Scarl, è stato richiesto a questo Servizio:

- *" Di sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza n. 2/18 e degli atti presupposti, connessi e conseguenti, sino al termine delle verifiche istruttorie necessarie a verificare la sussistenza, all'attualità, dei rischi paventati nell'Ordinanza;*
- *A tale fine avviare uno specifico tavolo tecnico e/o porre l'attenzione del comitato di "crisi" già attivo presso la Prefettura di Teramo, concocando tutti gli Enti interessati, per verificare le reali criticità del Polo e/o certificare il superamento delle stesse, stante anche l'obiettivo fermo dell'impiantistica;*
- *In ogni caso, autorizzare lo stoccaggio temporaneo, ove necessario, all'interno del capannone n. 8 del Polo di 5.664,00 mc di rifiuti, sino all'esito della procedura e/o concedere in subordine e per le stesse finalità un ulteriore termine di sei mesi, decorrenti dalla data dell'eventuale provvedimento, per la rimozione degli stessi;*
- *In ogni caso di non procedere alla paventata escussione della polizza fideiussoria giacchè, oltre che configurante una attività arbitraria ed immotivata, genererebbe un ulteriore grave danno patrimoniale al CSA cui necessariamente deriveranno specifiche azioni giudiziarie di carattere risarcitorio".*

Preliminarmente ci si riporta a tutto quanto già dedotto nella precedente nota del Servizio Gestione Rifiuti del 14.08.2018 prot. n. 230447/18. In ordine a quanto richiesto da Codesto Consorzio e facendo seguito all'incontro tenutosi presso gli Uffici regionali in data 3 settembre 2018, si precisa e si ribadisce quanto segue:

In merito alla richiesta di sospendere l'efficacia esecutiva dell'O.P.G.R. n. 2 del 28/02/2018 emanata dalla Regione Abruzzo si ribadisce che la stessa è stata legittimamente adottata sussistendone tutti i presupposti di legge ed idoneamente motivata. A conferma di tali assunti si rileva che a seguito del ricorso presentato da CSA Scarl avverso il predetto provvedimento, il TAR Abruzzo, con Ordinanza n. 90/2018 del 20/04/2018, ha respinto la domanda cautelare ritenendo che: *"omissis ...da un sommario esame, la domanda cautelare appare priva di fondamento, non essendo suscettibili di positiva considerazione le censure sollevate da parte ricorrente, anche alla luce del decreto n. 376 del 2018 della Corte d'Appello dell'Aquila in ordine al Concordato fallimentare relativo a CIRSU Spa. .. omissis"*.

Ad ogni buon conto si evidenzia che la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza n. 2/18 e degli atti presupposti e conseguenti non può essere accolta anche per i seguenti ulteriori motivi:

- 1) i termini fissati per la rimozione dei rifiuti di competenza CSA Srl, di cui al punto 2) dell'Ordinanza sopracitata, sono ampiamente scaduti e, di fatto, ha espletato i propri effetti;
- 2) risulta acclarata l'inottemperanza di quanto ivi stabilito da parte del Consorzio Stabile Ambiente Srl e ciò si evince sia dal verbale di ispezione presso il Polo Tecnologico ex CIRSU Spa, effettuato in data 09/08/2018 congiuntamente ai tecnici dell'ARTA Distretto Provinciale di Teramo e la Provincia di Teramo e trasmesso con nota del 14/08/2018, nel quale è stato comunicato che ... *"omissis ..."* *non sono state riscontrate sostanziali variazioni rispetto a quanto rilevato il 26/06/2018 (misura del volume e stima del peso"*;
- 3) la Curatela Fallimentare, con nota del 17.09.2018 ha precisato che il Consorzio CSA *"...omissis..."non ha ottemperato agli obblighi assunti circa la rimozione dei rifiuti di propria pertinenza e dei macchinari e attrezzature di sua proprietà che sarebbe dovuta avvenire entro giorni 30 lavorativi dal 19.06.2018" ...omissis....*;

Alla luce di tali assunti, non vi è chi non veda, che allo stato **non sussistono i presupposti per adottare un provvedimento di sospensione, in via di autotutela, dell'efficacia dell'OPGR n. 2 del 28/02/2018.**

All'uopo si sottolinea la circostanza che proprio la presenza dei rifiuti abbancati in maniera incontrollata nel Polo Tecnologico ex CIRSU Spa continua ad essere fonte di pericolo, **come rilevato in numerose riunioni del Comitato Provinciale per la Sicurezza e Tutela dell'Ordine Pubblico appositamente convocate**

d'urgenza dal Sig. Prefetto di Teramo che ha chiesto a tutti gli Enti interessati provvedimenti tempestivi e risolutivi.

In merito alla richiesta di avviare **un ulteriore tavolo tecnico** al fine di accertare il superamento delle criticità presso il Polo impiantistico CIRSU di Notaresco (TE), si ritiene e si comunica che il Servizio Gestione Rifiuti non intende discostarsi dal rispetto delle determinazioni assunte nell'ambito delle riunioni del Comitato Provinciale per la Sicurezza e Tutela dell'Ordine Pubblico c/o la Prefettura di Teramo, con la partecipazione degli altri Enti coinvolti (Comune di Notaresco, Curatela Fallimentare, Provincia di Teramo, ASL TE, ARTA – Distretto Provinciale di TE, ... etc..)

CSA scarl ha richiesto un ulteriore termine di **6 mesi** e/o comunque sino all'esito della procedura, per procedere allo stoccaggio di **5.664,00 mc** di rifiuti. In merito a tale richiesta si precisa che:

- a) nell'O.P.G.R. n. 2 del 28/02/2018 è stato ordinato a CSA di provvedere alla rimozione, smaltimento/recupero, a proprie **spese, dei rifiuti con codici CER 19.05.01 e 19.12.12, confinati nel "capannone 8"**, così come descritti nella relazione dell'ARTA - Distretto provinciale di Teramo, **nonché i rifiuti stoccati nelle diverse sezioni impiantistiche riconducibili alla gestione CSA S.c.a.rl.**, entro il termine perentorio di **30 giorni** dalla notifica del verbale di consistenza dei beni e dello stato dei luoghi;
- b) i rifiuti in deposito presso il CIRSU Spa sono stati stimati in complessivi mc 11.326,16, come si evince dalla nota dello scrivente Servizio prot. 6894/18 del 21/06/2018.

All'uopo si rileva altresì la reitera inottemperanza da parte di codesto Consorzio a quanto disposto dal SGR ed altri provvedimenti di seguito richiamati:

- 1) **non ha ottemperato alle disposizioni di cui al provvedimento di diffida del SGR sin dal 20/06/2017** con il quale era stata disposta la rimozione dei rifiuti al fine di risolvere le criticità evidenziate nel provvedimento stesso considerato che non risultavano smaltite le rilevanti quantità di rifiuti urbani ancora stoccati all'interno dell'impianto, così come relazionato dagli organismi preposto al controllo;
- 2) **non ha ottemperato, per quanto di propria competenza, alle disposizioni di cui all'OPGR n. 2 del 28/02/2018** che aveva concesso termine di 30 gg. dalla redazione del verbale di consistenza per procedere alla rimozione dei rifiuti pertinenza di CSA Scarl;
- 3) **non ha ottemperato alle disposizioni di cui al verbale di udienza e conciliazione n.cron. 9242/06 del 13/06/2018, relativo al procedimento ex art. 700 c.p.c. RG. n. 4408/2017, emesso dal Tribunale di Teramo**, laddove l'avv. Valerio Catenacci si è impegnato, in nome e per conto del CSA Srl, ed ha sottoscritto il predetto verbale, rilevando che : *"omissis ... dà atto della disponibilità alla riconsegna del Polo tecnologico per cui è causa e chiede un termine di 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del verbale di riconsegna : a) per la rimozione dei rifiuti di pertinenza del CSA... omissis.*

Alla luce di tali assunti non vi è chi non veda come CSA Scarl ha disatteso le normative vigenti in materia, oltre che i provvedimenti di natura giurisdizionale e/o straordinari già definitivi ed esecutivi che qui di seguito si richiamati:

- 1) Decreto depositato il 28/07/2017 dal Tribunale di Teramo che ha omologato il concordato fallimentare in favore del proponente DECO S.p.A., disponendone l'attuazione in base a quanto in esso previsto;
- 2) Ordinanza Presidente Giunta Regionale n. 2 del 28/02/2018;
- 3) Verbale di udienza e conciliazione n.cron. 9242/06 del 13/06/2018, relativo al procedimento ex art. 700 c.p.c. RG. n. 4408/2017, emesso dal Tribunale di Teramo.

Ne consegue che la richiesta di un ulteriore termine da parte di CSA Scarl di sei mesi e/o comunque sino al termine dei giudizi pendenti, **non può essere accolta.**

In merito alla circostanza dedotta da CSA Scarl circa l'avvenuta rimozione parziale dei rifiuti di propria competenza si evidenzia che i quantitativi rimossi sono modesti e non significativi. In primis perché i quantitativi non sono quello indicati pari a 5.664,00 mc e non sono solo quelli all'interno della Capannone 8.

All'uopo si rammenta che nell'O.P.G.R. n. 2/2018 si disponeva che CSA scarl avrebbe dovuto rimuovere anche tutti i rifiuti stoccati nelle diverse sezioni impiantistiche riconducibili alla gestione del Consorzio stesso.

Gli Organi tecnici di controllo e i Curatori Fallimentari hanno attestato che CSA scarl non ottemperato agli obblighi assunti circa la rimozione dei rifiuti di propria competenza. Lo stato di fatto non è mutato: vi sono rifiuti sia all'interno del capannone n. 8, sia all'interno del capannone di maturazione, sia in corrispondenza della piattaforma. Vi sono ancora enormi cumuli di materassi, materiali ingombranti stoccati all'aperto, sul piazzale principale dello stabilimento sono presenti macchinari obsoleti, rottami vari, cassonetti di ogni genere, con seri problemi in ordine alla sicurezza e alla tutela della salute pubblica.

Per quanto concerne la presenza di **percolato** si rileva che nell'ambito del sopralluogo congiunto del 19.06.2018 sono state trovate le Vasche 1 e 2 piene e, comunque, ad un livello superiore rispetto a quello consentito dalla legge, così come confermato nel sopralluogo Arta e Provincia di Teramo del 9 agosto 2018, come da verbale trasmesso con la predetta nota prot. n. 230447/18 del 14.08.2018.

Relativamente alla presenza dei cumuli di **compost**, si esclude qualsiasi effettiva utilizzabilità ed idoneità dello stesso ad essere utilizzato come ammentante compostato ai sensi del D.Lgs 29/04/2015, n. 75 e s.m.i., ciò per le numerose e numerose segnalazioni da parte del Comune di Notaresco e degli Organismi di controllo che hanno rilevato la necessità di idonei approfondimenti.

Per quanto attiene alle considerazioni circa la dedotta sussistenza del rapporto concessorio in capo a CSA Scarl, desunta dalla lettura ed interpretazione della sentenza del TAR L'Aquila n. 284/2018 del 03.07.2018 e della circostanza che è pendente un ricorso dinanzi la Corte di Cassazione, si significa quanto segue:

- 1) **Il Tribunale di Teramo Ufficio Procedura Concorsuali, con provvedimento del 19.07.2017, definitivamente pronunciando nel procedimento per OMOLOGA del concordato fallimentare proposto da DECO s.p.a., relativo alla procedura n. 91/2015 R.G. Fall. Cirsu nei confronti della massa dei creditori, in persona dei curatori, ha OMOLOGATO il concordato fallimentare proposto da DECO s.p.a. disponendo le modalità di erogazione dei pagamenti e la volturazione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali in favore della proponente occorrenti alla realizzazione ed alla gestione delle attività indicate nella proposta, condannando gli oppositori al pagamento delle spese di giudizio in favore della DECO s.p.a. Tale provvedimento è stato confermato anche dalla Corte d'Appello de L'Aquila con ha rigetto i reclami proposti con tre distinti decreti depositati in data 16.04.2018 e allo stato, benchè impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione, è comunque esecutivo e pienamente valido;**
- 2) Per quanto concerne i rapporti concessori si richiama il provvedimento del Tribunale di Teramo del 09.11.2016 pronunciato nell'ambito dei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 4/2016 e 5/2016 recl. **mai opposto e pertanto divenuto definitivo, col quale il medesimo Tribunale ha rigettato i reclami proposti dal CSA S.C.A.R.L. avverso i decreti (del 23.06.2016, 26.07.2016 e 02.08.2016) con i quali il G.D. aveva autorizzato la curatela a non consegnare la discarica di "Grasciano 2" al Consorzio e, quindi, a non subentrare nel relativo contratto;**
- 3) La problematica relativa alle concessioni è stata risolta già dal Tribunale Fallimentare che ha confermato quanto disposto dal Giudice Delegato;
- 4) Per quanto concerne la sentenza del TAR L'Aquila n. 284/2018 del 03.07.2018, codesto Consorzio sostiene che alla luce della stessa sussisterebbe ancora il rapporto concessorio in capo a CSA Scarl inerente la gestione del Polo tecnologico. All'uopo si rammenta che stante l'intervenuto scioglimento di ogni rapporto per effetto della declaratoria di fallimento e la scadenza del termine (31.07.2017) di cui all'autorizzazione resa dal G.D. che ha concesso un termine per effettuare tutte le operazioni di esclusiva spettanza del CSA S.C.A.R.L. (smaltimento rifiuti, ecc.) ordinando a CSA di provvedere, nel medesimo brevissimo termine, alla riconsegna del polo impiantistico, **CSA non è titolare di alcun rapporto concessorio essendo stato accertato che, di fatto, ha detenuto sine titulo l'impianto, circostanza che ha comportato l'attivazione del ricorso ex art. 700 cpc dinanzi al Tribunale di Teramo da parte della Curatela Fallimentare;**
- 5) A ciò si aggiunga che la sentenza n. 284/2018 del TAR Abruzzo - L'Aquila riguarda un ricorso presentato da codesto Consorzio per l'annullamento della nota del 6 settembre 2017 con la quale i Curatori fallimentari *... "ritenuto sussistere una detenzione sine titulo del polo, stante l'intervenuto scioglimento di ogni rapporto per effetto della declaratoria di fallimento e la scadenza del termine di cui all'autorizzazione resa dal GD con decreto del 2.05.2017, ha intimato al Consorzio di*

provvedere a riconsegnare il polo impiantistico". Il TAR Abruzzo, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo ha respinto dichiarando quindi legittima la richiesta di rilascio da parte di CSA del Polo tecnologico per le motivazioni ivi meglio specificate.

Alla luce di tali assunti il Servizio Gestione Rifiuti:

1. Ritiene che **non sussistono i presupposti per adottare un provvedimento di sospensione, in via di autotutela, dell'efficacia dell'OPGR n. 2 del 28/02/2018**, avanzata dalla CSA Scarl con la soprarichiamata nota del 10/09/2018;
2. **alla data odierna persistono presso il Polo Tecnologico ex CIRSU Spa criticità che vanno attenzionate al fine di tutelare l'ambiente circostante, la salute e la sicurezza dei cittadini abitanti i territori interessati;**
3. **non vi sono elementi a supporto della sospensione del procedimento di escussione della Polizza Fideiussoria n. 2014/50/2308747 e relative appendici nei confronti della Reale Mutua Assicurazioni, già avviato dallo scrivente Servizio.**

Si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio DPC026 (SGR) e che ai sensi della Determinazione Direttoriale DPC/144 del 09/07/2018, la funzione di Dirigente del Servizio Gestione dei Rifiuti è stata affidata temporaneamenteomissis..... "per un periodo di giorni 45 lavorativi e continuativi, decorrenti dal 09.07.2018 e comunque fino al rientro in servizio del dirigente titolare" all'ing. Domenico Longhi, successivamente prorogato, ai sensi della Determinazione Direttoriale DPC/181 del 06/09/2018 "...per un ulteriore periodo di 45 giorni lavorativi e continuativi, senza soluzione di continuità con il precedente incarico e comunque fino al rientro in servizio del dirigente titolare, decorrenti dal 10.09.2018 ...".

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Attività Tecniche

(Marco Famoso)

firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio Temporaneo

(Ing. Domenico Longhi)


Ing. Domenico Longhi

2018.10.02.11:34:51

Regione Abruzzo

Firmato Digitalmente

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 4116AEF7CA421F8730F65FAA559659871C5DF15A6139AC08CEFD807AB0115A7E

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: LONGHI DOMENICO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

TIPO DOCUMENTO Posta in partenza

Numero protocollo 270770/18

Data protocollo 02/10/2018

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RALU16W-7016

PASSWORD pgZgm

DATA SCADENZA 02-10-2019

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

